

RAG. ELISABETTA CORTINI
RAGIONIERE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

DOTT. EMANUELE CORTINI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

DOTT. SALVATORE RIZZO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

DOTT. LUCA BORTOLAZZI
DOTTORE COMMERCIALISTA

DOTT.SSA JESSICA BELLORIO
DOTTORE COMMERCIALISTA

DOTT. CARLO MENEGOI
DOTTORE COMMERCIALISTA

Incongruenze Registratore Telematico-POS: soglia di tolleranza del 5%

*In seguito all'obbligo di **collegamento del Registratore Telematico con gli strumenti di pagamento elettronico (POS)** e con riferimento alle possibili incongruenze tra flussi dei corrispettivi e incassi POS giornalieri, recentemente è stata prevista una soglia di tolleranza del **5% delle operazioni giornaliere**, al di sotto della quale non si verifica l'applicazione di sanzioni.*



Di cosa parliamo

A partire dal 1° gennaio 2026 è entrato in vigore l'obbligo di collegamento tra Registratore Telematico (RT) e strumenti di pagamento elettronico (POS) ([circolare di Studio del 04/03/2026](#)).

A seguito del collegamento, l'Agenzia delle Entrate procede con controlli incrociati tra:

- ✓ gli importi giornalieri dei corrispettivi trasmessi dal Registratore Telematico
- ✓ flussi finanziari trasmessi dagli acquirer del POS.

In presenza di **incongruenze** tra questi due dati, seppure non vi sia evasione di imposta poiché il documento commerciale è stato regolarmente emesso, viene compiuta una violazione sanzionabile. In altre parole, in caso di indicazione, sul documento commerciale, di un **mezzo di pagamento** diverso rispetto alla modalità di incasso effettiva (per esempio POS al posto di contanti), viene commessa una violazione.



Sanzioni

In caso di **violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione** dei corrispettivi che non abbia inciso sulla corretta liquidazione dell'Iva, come può essere l'errata indicazione dello strumento di pagamento, è prevista una sanzione di 100,00€ per ogni invio, nel limite di 1.000,00€ per trimestre.

Tale violazione rileva anche sotto il profilo della sanzione accessoria della **sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività**, in caso di quattro distinte violazioni commesse in giorni diversi nell'arco di un quinquennio.



Novità

Il Decreto “Omnibus” è recentemente intervenuto istituendo una specifica **causa di non punibilità**, sotto forma di franchigia, per i disallineamenti tra registrazioni di cassa e flussi finanziari dei pagamenti elettronici.

Per effetto di tale, la **sanzione pecuniaria** si applica solo nel caso in cui tra il numero delle operazioni giornaliere indicate con pagamento elettronico sul Registratore Telematico e il numero dei pagamenti elettronici effettivamente ricevuti vi sia una **discrepanza di almeno il 5%**.



Attenzione

- Il disallineamento sotto la soglia del 5% è irrilevante anche ai fini del computo delle violazioni utili sotto il profilo della sanzione accessoria di sospensione della licenza dell'attività commerciale.
- La soglia di tolleranza fa riferimento al **numero dei pagamenti elettronici**, e non al loro ammontare. Non rileva, pertanto, il valore o l'ammontare complessivo in euro degli scostamenti, ma unicamente **il conteggio aritmetico** del numero di scontrini non allineati rispetto al numero di transazioni POS registrate.



Esempio

Si ipotizzi il caso di un commerciante che in una determinata giornata accetta sul proprio terminale POS 100 incassi.

Ipotesi A - discrepanza entro il 5%

- Numero incassi POS effettivi: 100
- Numero scontrini RT con indicazione di pagamento elettronico: 96
- Calcolo dello scostamento numerico: $(100 - 96) / 100 = 4 / 100 = 4,0\%$.

Nel caso descritto, poiché la discrepanza numerica giornaliera (4%) è inferiore alla soglia di tolleranza del 5%, nessuna sanzione di 100 euro è dovuta per la giornata in esame e quanto accaduto non rileva nemmeno ai fini del conteggio per la sanzione accessoria di sospensione della licenza.

Ipotesi B - discrepanza oltre il 5%

- Numero incassi POS effettivi: 100
- Numero scontrini RT con indicazione di pagamento elettronico: 94
- Calcolo dello scostamento numerico: $(100 - 94) / 100 = 6 / 100 = 6,0\%$.

In questo caso la discrepanza è del 6%, superiore rispetto alla soglia di tolleranza, pertanto all'esercente potrà essere irrogata la sanzione ordinaria fissa di 100 euro per trasmissione errata. Se nel corso del trimestre si rileveranno altre giornate con scostamenti superiori al 5%, le sanzioni di 100 euro si sommeranno materialmente l'una all'altra fino al raggiungimento del tetto massimo di 1.000 euro per quel trimestre. Inoltre, la violazione di questa giornata verrà conteggiata ai fini della possibile sospensione della licenza d'esercizio.